



Trento, 5 marzo 2018

Egregio signor

avv. GIUSEPPE DETOMAS

Presidente della Quarta Commissione Permanente
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: osservazioni al regolamento di esecuzione degli art. 19, 20 e 21 della LP 13/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale

Gentilissimo Presidente,

in premessa riteniamo necessario ringraziare Lei e tutta la Commissione per la decisione di rispondere positivamente alla richiesta di avviare una serie di audizioni in merito al provvedimento in oggetto. Il regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali nella nostra Provincia, a nostro parere, non rappresenta un atto burocratico bensì un passaggio fondamentale per dare piena attuazione alla legge provinciale sulle politiche sociali. In virtù della centralità di questo provvedimento nella futura gestione dei servizi socio-assistenziali, prima della sua adozione lo schema di regolamento è stato oggetto di una lunga fase di confronto a tutti i livelli, che oggi culmina con questo necessario passaggio istituzionale.

Nella sostanza, il provvedimento disciplina in modo innovativo il rapporto tra la Pubblica amministrazione e la pluralità di soggetti che operano nel settore dell'assistenza a minori, adulti, disabili ed anziani perché, attraverso l'accreditamento, viene offerta la possibilità agli enti locali di sperimentare nuove forme di partnership nella progettazione, attivazione e gestione dei servizi socio-assistenziali in un quadro di regole certe.

Tra queste, come organizzazioni sindacali, riteniamo che le norme riguardanti i rapporti di lavoro debbano avere una significativa preminenza, non solo per rispettare le leggi nazionali e provinciali, in primo luogo la stessa legge sulle politiche sociali, ma anche perché la corretta applicazione della legislazione in materia di previdenza e lavoro, nonché

del contratto collettivo di riferimento, rappresenta uno dei requisiti necessari per certificare la qualità dell'offerta di servizi in ambito socio-assistenziale.

Per questo riteniamo fondamentale che il riferimento alla correttezza dei rapporti di lavoro sia prevista nel regolamento stesso tra le condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati (art. 5), e tra i criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati (art. 9). Si potrebbe inoltre verificare l'opportunità di inserire nel regolamento anche meccanismi di verifica puntuale del rispetto, da parte degli enti gestori, dei parametri fissati dalla Provincia per definire il rapporto numerico tra personale e utenza.

Cogliamo l'occasione per ricordare che il Trentino, nell'ambito del sistema della cooperazione sociale, è stato il territorio che ha sperimentato, negli anni passati, una contrattazione collettiva molto avanzata, mantenendo per lungo tempo un contratto di lavoro di tipo territoriale come primo livello di contrattazione. Come organizzazioni sindacali, riteniamo che la definizione di un regolamento per autorizzazione e accreditamento debba diventare l'occasione per rinverdire i fasti di quel periodo. Oggi infatti il contratto territoriale, pur essendo stato retrocesso ad accordo integrativo del contratto nazionale, non viene rinnovato da quasi dieci anni, mentre a livello centrale la parti stanno discutendo del rinnovo del contratto nazionale a distanza di cinque anni dalla sua scadenza.

Ora che è stato messo fine al blocco della contrattazione anche nel pubblico impiego, superare questo stallo, a partire dalla definizione di un nuovo contratto collettivo territoriale, non è più semplicemente un auspicio, bensì una necessità per migliaia di addetti in Trentino che non beneficiano di aumenti salariali dignitosi e non vedono migliorare da anni le condizioni contrattuali sulla base delle quali lavorano comunque con professionalità e dedizione a solo vantaggio dell'inclusione sociale di un crescente numero di persone e famiglie. Siamo convinti che la qualità dell'assistenza passa necessariamente attraverso la qualità del lavoro di cura e il suo pieno riconoscimento a tutti i livelli.

A questo proposito ci preme avanzare una prima osservazione alla delibera che approva il regolamento. Quando questa elenca i diversi attori che il nuovo sistema di qualità dei servizi socio-assistenziali coinvolge, omette di citare le addette e gli addetti pubblici e del privato sociale - operatori socio assistenziali sanitari, educatori professionali, assistenti sociali, ecc. - che rappresentano la spina dorsale dell'inclusione sociale nel nostro territorio.

Più in generale riteniamo utile che il varo del regolamento segua un approccio sperimentale, prevedendo l'autorizzazione e l'accredimento dei soggetti che già operano in partnership con la pubblica amministrazione e garantendo due anni di tempo per la certificazione dei requisiti fissati dal regolamento. Questo permetterà agli enti locali e ai soggetti gestori di testare concretamente il sistema di accreditamento, verificando quindi la necessità o solo l'opportunità di modificarne l'assetto. Nello stesso modo, va usato questo tempo per mettere alla prova i meccanismi di controllo e verifica dei requisiti che rappresentano una parte fondamentale del sistema di accreditamento. A questo scopo andranno garantite le risorse umane necessarie a Provincia ed enti locale per far funzionare al meglio la vigilanza sui soggetti accreditati.

Il meccanismo di accreditamento dovrà, anche nella fase successiva alla sperimentazione, mantenere un assetto dinamico, ampliando progressivamente il set di

requisiti, oggi per lo più di natura organizzativa, con strumenti di valutazione dell'efficacia sociale delle attività svolte dai soggetti gestori sul territorio.

Inoltre, nei prossimi mesi l'agenda del settore sociale resta fitta di appuntamenti importanti che richiedono, a nostro avviso, una condivisione larga. In primo luogo andrà definito il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali. Poi la Provincia dovrà definire le convenzioni quadro per la gestione di questi servizi da parte dei soggetti accreditati. Si tratta di due passaggi importanti tanto quanto il varo del regolamento per garantire una maggiore innovazione dei servizi offerti agli utenti sul territorio e la garanzia della loro qualità anche attraverso la valorizzazione e la tutela del personale impiegato nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni sociali. Su questi atti, come organizzazioni sindacali, riteniamo necessario un largo coinvolgimento di tutti i soggetti sociali interessati al tema, anche considerando l'opportunità di definire parametri per regolare i contingenti di personale nel rapporto con l'utenza negli ambiti in cui questi non sono ancora normati.

Riguardo gli allegati che riportano l'elenco dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento riteniamo di dover segnalare alcune questioni di merito.

Requisiti generali autorizzazione

Requisito 7

La possibilità di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori l'accesso ai titoli necessari a svolgere mansioni specifici all'interno degli soggetti autorizzati va nella giusta direzione. Sono molti infatti gli addetti che operano all'interno di enti del Terzo settore, pur non avendo un titolo formale, hanno acquisito un'esperienza ed una competenza che non possono essere disperse. Per questo motivo va rafforzata la previsione di utilizzare il sistema della certificazione delle competenze al fine di garantire la professionalità del personale impiegato in mansioni che prevedano il contatto diretto con l'utenza. Validazione e certificazione delle competenze, meccanismi pienamente operativi anche in Trentino e gestiti dalla Pubblica amministrazione, rappresentano un'alternativa alla mera valorizzazione dell'esperienza maturata in base all'anzianità di ruolo e permettono l'acquisizione, anche tramite la valorizzazione delle competenze acquisite e percorsi formativi aggiuntivi, del titolo professionale. Anche per questo motivo si chiede di eliminare l'alternativa prevista all'ultimo paragrafo del requisito in oggetto.

Requisito 11

La previsione dell'obbligo di predisporre un Piano triennale della formazione rappresenta una novità importante che andrebbe rafforzata nella definizione dell'assetto dei requisiti generali. Il Piano triennale dovrebbe diventare oggetto di informazione obbligatorio anche alle rappresentanze sindacali aziendali e/o alle organizzazioni sindacali di categoria. Inoltre, analogamente a quanto previsto per i volontari che, in virtù del requisito generale n.7 per l'accreditamento, debbono essere coinvolti in un numero minimo di ore (20 ore in un triennio), si dovrebbe fissare un numero minimo di ore anche per la formazione degli addetti dei soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali autorizzati per almeno 20 ore annue (60 nel triennio).

La formazione andrebbe anche certificata per garantirne la necessaria qualità. A questo proposito andrebbe affidato ad un ente provinciale (per esempio, potrebbe trattarsi della Fondazione Demarchi) il compito di predisporre, in stretta collaborazione con i soggetti autorizzati, con le associazioni di rappresentanza del Terzo Settore e con le organizzazioni sindacali, un Catalogo dell'offerta formativa per gli addetti del settore. Le attività formative dovrebbe mettere a fattor comune le competenze e le professionalità presenti sul territorio (sistema cooperativo, associazionismo in ambito sociale, istruzione professionale e superiore, università, enti di ricerca, sistema della formazione continua per la Pubblica amministrazione locale), ricevendo un finanziamento provinciale al quale aggiungere le risorse dei fondi interprofessionali, dei fondi europei e dei fondi di solidarietà. Con questo obiettivo si raggiungerebbe il duplice obiettivo di certificare la qualità dell'attività formativa e di contenere i costi per i soggetti autorizzati.

Se una previsione di questa natura risultasse eccessivamente impegnativa qualora fosse indirizzata alla generalità dei soggetti autorizzati, si ritiene comunque necessario adottarla almeno per i soggetti accreditati che sono chiamati ad operare in nome e per conto della Pubblica Amministrazione, modificando ed integrando il requisito generale n. 7 per l'accredimento.

Requisiti generali accreditamento

Requisito 4

Il requisito fa riferimento alla dotazione di un compiuto di sistema anagrafico del personale dei soggetti accreditati. Crediamo importante che, nella sua applicazione, il requisito non si limiti alla certificazione di disporre di un sistema di registrazione dei dati dei propri collaboratori, bensì che gli stessi dati siano messi a disposizione della Provincia autonoma di Trento e degli enti locali per cui opera il soggetto accreditato, anche nell'ottica di garantire la massima trasparenza dell'operato dei soggetti accreditati nei confronti dei cittadini/utenti. Se la previsione non fosse attuabile all'interno del regolamento dei requisiti per l'accredimento, si chiede che la stessa sia inserita nelle convenzioni quadro, affinché l'ente locale che affida i servizi possa conoscere in tempo reale almeno il personale del soggetto gestore accreditato che opera a contatto diretto con l'utenza.

Requisito 6

L'introduzione di un indice che rapporti la retribuzione più alta a quella più bassa all'interno tra i dipendenti del medesimo soggetto accreditato è sicuramente positiva perché tende a limitare situazioni di rendita impropria e di palese iniquità di trattamento tra collaboratori dello stesso soggetto accreditato. Perché il requisito sia efficace si ritiene utile che il rapporto sia calcolato sulla retribuzione oraria lorda imponibile ai fini previdenziali e che il rapporto tra la retribuzione più alta e quella più bassa sia 1 a 5.

Requisito 7

A questo proposito si veda l'osservazione al requisito generale n. 11 per l'autorizzazione.

Requisiti 23, 24 e 26

In generale si ritiene che il regolamento e il set di requisiti generali per l'accredimento vada rafforzato nel senso di valorizzare maggiormente il radicamento sul territorio

provinciale. Questa richiesta nasce dalla consapevolezza che solo i soggetti che hanno un effettivo rapporto con le comunità locali possono riuscire a sviluppare l'offerta di servizi in senso generativo, ossia coinvolgendo gli utenti stessi e producendo valore dal punto di vista dell'inclusione sociale grazie all'attivazione di tutte le risorse disponibili all'interno della comunità in cui vivono e operano.

Un rafforzamento dei requisiti "territoriali" non limiterebbe tra l'altro la possibilità che nuovi soggetti nascano o entrino nel sistema di accreditamento provinciale. Questi potrebbero infatti operare in una prima fase nel regime di autorizzazione e poi, una volta acquisiti i requisiti che certifichino la propria capacità di essere radicati sul territorio, potrebbero accedere al sistema di accreditamento.

Per questo motivo riteniamo che il requisito 23 vada nella giusta direzione. Mentre chiediamo che il requisito 24 vada modificato eliminando la seconda alternativa in quanto non basta aver definito due interventi disegnati sulla base di un'analisi dei bisogni di un territorio, senza averli ancora messi in atto. La prova del radicamento sul territorio deve restare quella dell'aver realizzato interventi di questo tipo precedentemente all'accREDITAMENTO.

Anche il requisito 26 potrebbe essere risultare più funzionale ed efficace a garantire un maggior radicamento del soggetto accreditato, se, riferendosi al personale volontario, questo avesse, almeno per la parte maggioritaria, domicilio o residenza in Trentino.

